VERSIONE 2

# Regolamento spese integrativo per dirigenti

## Valida dal: 01.01.2024

| | |
|---|---|
| **Ambito di validità AS Assicurazioni / AS Vita** | ☒ Collaboratrici e collaboratori di tutti i settori di attività<br>☐ Divisione C – Funzioni centrali<br>☐ Divisione M – Marketing & Distribution<br>☐ Divisione F – Finanze<br>☐ Divisione L – Vita<br>☐ Divisione M – Gestione di mercato<br>☐ Divisione O – Operations<br>☐ Divisione P – Property & Casualty |
| **Ambito di validità Agenzie generali** | ☐ Collaboratrici e collaboratori di tutte le agenzie generali di Allianz Suisse |
| **Ambito di validità Affiliate** | ☒ CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA (CAP)<br>☒ Allianz Suisse Immobiliare SA (ASI)<br>☒ Allianz Pension Services AG<br>☐ Quality 1 AG (Q1) |
| **Policy Owner** | Responsabile CHRS |
| **Referente** | Responsabile CHRS |
| **Approvato da** | Comitato direttivo |
| **Entrata in vigore** | 01.01.2024 |
| **Direttive sovraordinate** | - |
| **Direttive precedenti** | ☐ Nuova direttiva<br>☒ Sostituisce la versione del 01.02.2020. |

# Indice dei contenuti

1 Disposizioni generali ....4

1.1 AmbitoCampo di applicazione .... 4
1.2 Definizione di dirigenti .... 4

2 Rimborso spese forfetario ....4

2.1 Ammontare del rimborso spese forfetario .... 4
2.2 Spese di modesta entità .... 5

3 Disposizioni finali ....5

3.1 Pubblicazione dei regolamenti .... 5
3.2 Priorità dell'originale tedesco .... 6
3.3 Entrata in vigore .... 6

| Revisione | Data | Autore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 2 | 01.01.2024 | Martin Villiger | Estensione |
| | | | |

# 1 Disposizioni generali

Il Regolamento spese generale si applica anche ai dirigenti, salvo dove diversamente previsto dal presente regolamento integrativo.

## 1.1 AmbitoCampo di applicazione

Le disposizioni che seguono valgono per i dirigenti di Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA e delle relative affiliate.

Il presente regolamento non riguarda i dirigenti delle agenzie generali.

## 1.2 Definizione di dirigenti

Per dirigenti nell'accezione del presente regolamento integrativo si intendono i dirigenti dei cluster ASP, AE e ASE:

- Allianz Specialists (grado ≥ 11)
- Allianz Executives (grado 13-15)
- Allianz Senior Executives (grado 16/17)

# 2 Rimborso spese forfetario

L'attività dei dirigenti comporta numerose spese (di rappresentanza nonché acquisizione e gestione dei rapporti con la clientela) per le quali spesso risulta impossibile o comunque difficile produrre giustificativi. Ai fini di una gestione razionale dei rimborsi, ai dirigenti viene pertanto erogata un'indennità forfetaria annua.

## 2.1 Ammontare del rimborso spese forfetario

L'ammontare del rimborso annuo è differenziato a seconda del cluster funzionale:

- Allianz Specialists (ASP) e Allianz Executives (AE) CHF 7'800.00 l'anno
- Allianz Senior Executives (ASE) CHF 9'600.00 l'anno

Per i contratti di lavoro in corso con data di decorrenza anteriore al 1° maggio 2017 continuano ad applicarsi, fino a un'eventuale adeguamento successivo del contratto, i rimborsi forfetari concordati prima di detta data.

Il rimborso forfetario è calcolato in rapporto al grado di occupazione (gli importi sopra indicati corrispondono a un grado di occupazione del 100%) e viene erogato in rate mensili pari ciascuna a 1/12 dell'importo totale. Tale importo è riportato nel certificato di salario alla voce "Rappresentanza". I rimborsi forfetari autorizzati non sono soggetti a eventuali imposte alla fonte.

In caso di variazione contrattuale in corso d'anno, il diritto al rimborso viene adeguato in base al cluster di appartenenza.

### 2.2 Spese di modesta entità

Con l'indennità forfetaria per spese di modesta entità si intendono rimborsate le varie spese che non superano l'importo massimo di CHF 50.00 per evento. A tal fine ogni esborso conta come singolo evento, per cui singole spese sostenute in momenti diversi nell'ambito di uno stesso impegno di lavoro (ad es. durante un viaggio) non possono essere sommate tra loro (divieto di cumulo). In caso di erogazione di un rimborso forfetario non è più possibile richiedere un'indennità per le spese di modesta entità (che non superano i CHF 50.00), indipendentemente dal fatto che queste siano state pagate in contanti, contro fattura, con la carta di credito privata o aziendale o in altra forma. Sono considerate spese di modesta entità ai sensi del presente regolamento, in particolare le seguenti.

**Mezzi di trasporto**, punto 2 del Regolamento spese

- Costi per i trasporti pubblici e spostamenti in auto privata entro un raggio di 50 km
- Spese di parcheggio
- Spostamenti in taxi

**Vitto**, punto 3 del Regolamento spese

- Piccole consumazioni
- Mance (si veda anche la voce "Rappresentanza")

**Rappresentanza**, punto 5 del Regolamento spese

- Piccoli pasti offerti a collaboratori o clienti al ristorante
- Pasti offerti a collaboratori o clienti a casa, indipendentemente dai costi effettivi
- Omaggi consegnati a collaboratori o clienti in occasione di inviti
- Inviti e regali ai collaboratori in generale
- Spese accessorie, senza ricevuta, per e con clienti
- Contributi a istituzioni, associazioni, ecc. (non si applica il limite di CHF 50)
- Mance (si veda anche la voce "Vitto")

**Tecnologie dell'informazione (IT)**, punto 6 del Regolamento spese

- Telefonate da cellulare privato o rete fissa privata

**Altri costi**, punto 7 del Regolamento spese

- Spese di modesta entità in occasione di colloqui e riunioni
- Spese postali
- Pulitura vestiario
- Compensi per facchini e guardarobieri

## 3 Disposizioni finali

### 3.1 Pubblicazione dei regolamenti

Tutti i regolamenti sono pubblicati sull'intranet o possono essere richiesti all'HRDesk Genève.

### 3.2 Priorità dell'originale tedesco

Il presente regolamento è stato redatto in lingua tedesca. In caso di discrepanza tra il testo originale tedesco e la traduzione francese/italiana fa fede la versione in lingua tedesca.

### 3.3 Entrata in vigore

Il presente Regolamento spese integrativo per dirigenti entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il precedente regolamento del 1° gennaio 2020. Il regolamento è stato sottoposto alla verifica dell'ufficio imposte cantonale di Zurigo e da questo approvato. Qualsiasi variazione del presente regolamento integrativo viene sottoposta previamente all'approvazione dell'ufficio imposte del Cantone di Zurigo.